

COMUNE DI ENEGO

PROVINCIA DI VICENZA

# **REGOLAMENTO DEGLI USI CIVICI**

## **TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1** – L'Amministrazione Comunale, provvede, sotto la sorveglianza del Commissario Regionale per gli usi Civici e della Giunta regionale del Veneto rispettivamente per quanto di competenza, alla conservazione, valorizzazione e al razionale utilizzo del Demanio Comunale silvo-pastorale soggetto ad Uso Civico.

**Art. 2** – I beni di cui al precedente art. 1 sono inalienabili, indivisibili e vincolati in perpetuo alle loro destinazioni ed appartengono in piena proprietà ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 16.6.1927, n. 1766 alla collettività del Comune di Enego. Pertanto tutti i frutti e le rendite delle terre stesse, specificate dall'art. 1 e costituenti il comprensorio demaniale comune, sono utilizzati dalla collettività.

**Art. 3** - L'esercizio degli usi civici sui beni del Demanio comune spetta di diritto ad ogni singolo cittadino originario del Comune di Enego e ai suoi discendenti nei modi stabiliti dal presente Regolamento.

**Art. 4** – I frutti e le rendite dei beni silvo-pastorali al netto delle spese di gestione, d'investimento ed ogni altro onere conseguente all'incremento del patrimonio, nonché di quanto è oggetto degli individuabili diritti di Uso Civico, vengono amministrati dal Comune.

**Art. 5** – L'Amministrazione Comunale provvede alla disciplina degli usi Civici che spettano per indifferenziato diritto, inalienabile e imprescrittibile, su tutti i beni di cui all'art. 1 ad ogni singolo cittadino del comune di Enego, quali:

- a) legnatico
- b) pascolatico
- c) erbatico

**Art. 6** – Gli aventi diritto di uso civico sono iscritti in anagrafe specifica che li raggruppa per nuclei familiari ed il capofamiglia o chi ne fa le veci, rappresenta, di fronte all'Amministrazione Comunale il diritto di uso civico di ogni singolo membro.

Il tutore di minorenni o portatori di handicaps è considerato, a tutti gli effetti, il titolare del diritto di uso Civico a beneficio dei tutelati.

**Art. 7** – Il cittadino perde il diritto d'esercizio dell'uso civico con la perdita della cittadinanza italiana.

Al cittadino che lasci il Comune per un periodo superiore ad un anno sarà sospeso il diritto di uso civico fino al momento del suo rientro ovvero, su richiesta dell'interessato, sarà cancellato dall'anagrafe demaniale e gli si rilascerà certificazione liberatoria.

Sono sospesi dall'esercizio del diritto di uso civico per un periodo sino a tre anni su deliberazione del Consiglio Comunale:

- a) coloro che contravvengono alle leggi e regolamenti forestali e alle disposizioni del presente Regolamento, accertate con verbale dalle Guardie Boschive e dalle Guardie Forestali.
- b) Coloro che danneggiano volontariamente i beni del Demanio di uso civico.

Le sospensioni vengono registrate entro il mese di gennaio di ciascun anno, nell'Anagrafe del Demanio.

**Art. 8** – Al cittadino emigrato oltre l'ambito dell'Altopiano, purché rientri al Comune di origine e vi risieda stabilmente, può essere concesso, in via prioritaria, l'assegno di legname d'opera per "fabbisogno" anche per opere da questi fatte eseguire durante il periodo di assenza dall'Altopiano.

**Art. 9** All'esercizio del diritto di uso civico possono essere ammessi quei cittadini originari del Comune di Eneo purché residenti nel Comune di Eneo.

**Art. 10** – Il diritto di uso civico deve consumarsi all'interno del territorio comunale in cui è stato comunque esercitato.

**Art. 11** – Tutti i cittadini di nazionalità italiana possono essere iscritti all'anagrafe demaniale ed esercitare pienamente il diritto di uso civico, nel rispetto di tutte le clausole del presente regolamento qualora residenti nel Comune di Eneo da almeno cinque anni, consecutivamente a far data dalla sentenza del Commissario degli usi Civici di Venezia.

**Art. 12** – Avverso la deliberazione di diniego del riconoscimento di aventi diritto all'esercizio degli usi civici, o che ne dispongano la cancellazione o la sospensione, il cittadino può ricorrere entro 30 giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione e notifica del provvedimento, al Commissario Regionale per la liquidazione degli usi Civici.

**Art. 13** – L'Amministrazione comunale conserva l'inventario di tutti i beni costituenti il Demanio Civico e terrà un protocollo-archivio di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al Demanio stesso ed alla sua amministrazione.

## **TITOLO 2°: IL LEGNATICO**

**Art. 14** – L'utilizzo dei boschi avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capitolato Tecnico per le utilizzazioni del patrimonio boschivo di cui all'art. 23 L.R. 13.9.78, n. 52, e delle previsioni contenute nel Piano Economico vigente.

**Art. 15** – Il prodotto della utilizzazione dei boschi del Demanio Comunale soggetto ad uso civico viene come di seguito classificato:

- a) legname da commercio
- b) legname da schianto
- c) legname da manifattura
- d) stangame

**Art. 16** – Il consiglio Comunale, entro il mese di febbraio di ogni anno, nel rispetto della ripresa fissata dal Piano Economico, delibera di massima le quantità di legname per ogni singola categoria indicata dall'art. 15 indicando, se possibile, le località prescelte per le operazioni di taglio, per l'utilizzo nell'anno successivo.

**Art. 17** – Per legname da commercio si intendono grosse partite di legname che si vendono annualmente ai commercianti all'ingrosso, sia allestito in bosco, sia allestito sull'ammasso comunale.

**Art. 18** – Per legname da schianto si intendono quelle piante atterrate per effetto di agenti atmosferici e naturali.  
Nella medesima categoria ricadono le piante guaste o morte in piedi atte al commercio.

**Art. 19** – In via ordinaria ogni anno, entro il mese di maggio, e in via eccezionale subito dopo gli eventi naturali ed atmosferici, il competente Ispettorato Forestale, con l'ausilio di una Guardia boschiva, procede al rilievo degli schianti e redige un verbale di consistenza dei danni. L'Amministrazione comunale procederà, entro il mese di luglio, alla aggiudicazione del prodotto martellato che sarà immediatamente allestito dall'aggiudicatario.

**Art. 20** – Per legname di manifattura si intende quello concesso ai manifatturieri esercenti nel Comune di Enego, la piccola attività del legno con lavorazione compiuta prevalentemente presso l’abitazione, configurabile come piccolo artigianato di montagna e artistico.

**Art. 21** – Gli aventi causa potranno richiedere al Comune con domanda scritta, il legname necessario per attività manifatturiera, Il Comune, con atto proprio, stabilisce le modalità di consegna e la quantità concessa nonché il prezzo di cessione del legname concesso. In ogni caso per le singole attività il tetto massimo di cubatura concedibile non sarà superiore ai mc. 20 l’anno.

**Art. 22** – E’ proibito commerciare il legname avuto per attività manifatturiera se non dopo l’avvenuta trasformazione della materia prima.

**Art. 23** – il taglio e l’esbosco delle assegnazioni di legname da manifattura verrà eseguito da una squadra di operai specializzati.

**Art. 24** – Per stangame dominato si intende quello derivante da operazioni di coltura silvana.

**Art. 25** – per legname da fabbisogno si intende quello che, per antiche consuetudini, viene assegnato al cittadino in stretta relazione al suo diritto di uso civico, al solo scopo di costruire o riparare la sua casa di abitazione e rustici annessi insistenti sul territorio del Comune di Enego.

**Art. 26** – L’assegnazione del “fabbisogno” è fatta la capofamiglia per la costruzione, ristrutturazione del solo fabbricato destinato ad abitazione della sua famiglia e per il ricovero del bestiame di proprietà.

**Art. 27** – L’assegnazione del fabbisogno è fatta di norma ogni 20 anni e comunque ogni qualvolta si renda necessario a causa di eventi meteorologici o naturali che producano la necessità di sostituire in tutto o in parte la copertura dei fabbricati di cui all’art. 27.

**Art. 28** – L’assegnazione del fabbisogno è così definita:

- a) per nuovo edificio o sostituzione totale del tetto mc. 7
- b) per ristrutturazione e sostituzione parziali fino ad un massimo di mc. 2

nel caso 2) l’assegnazione avverrà nella quantità, definita a misura, strettamente necessaria all’esecuzione delle riparazioni.

**Art. 29** – La quota massima disponibile per le assegnazioni del fabbisogno non sarà superiore al 5% della ripresa complessiva.

Le quote non utilizzate vengono aggiunte a quella disponibile per l’annata successiva.

**Art. 30** - Il legname da fabbisogno è assegnato ad opera compiuta e previo accertamento del tipo del materiale impiegato.

**Art. 31** – Le domande per ottenere l’assegnazione del legname da fabbisogno devono prodursi in carta bollata al Sindaco non oltre il giorno 15 del mese di maggio di ogni anno.

**Art. 32** – Il Consiglio Comunale delibera l’assegnazione, salvo l’accertamento di cui all’art. 31 entro il 30 giugno di ogni anno con atto unico complessivo per le assegnazioni dell’anno successivo. Le spese di allestimento sono a carico dell’assegnatario. Il prezzo non sarà inferiore al 50% del prezzo medio commerciale.

**Art. 33** – Il Consiglio Comunale, salvo le procedure penali e le sanzioni amministrative, è tenuto ad esigere la restituzione del corrispettivo valore del volume di legname assegnato per fabbisogno qualora il fabbricato fosse affittato o venduto a terzi nel termine di 5 anni dalla avvenuta assegnazione.

**Art. 34** - A cura del Comune sarà redatto e tenuto aggiornato un elenco di tutti i fabbricati beneficiari delle assegnazioni del fabbisogno e di quelli potenzialmente beneficiari.

**Art. 35** – La legna da combustibile è data:

- a) dai rimasti (ramaglie, cime e altri rifiuti di piante utilizzate)
- b) dalla ramatura delle piante martellate e già vendute
- c) dalle piante deperite, intristite o morte, non atte al commercio
- d) da utilizzo di boschi cedui e dalla parte cedua di boschi misti e composti, nonché dalle piante di sottobosco delle abetine.

**Art. 36** – La raccolta della legna di cui all'art. 35 punto a) è soggetta ad autorizzazione da parte dell'Ente e viene eseguita sotto sorveglianza del personale incaricato del Comune.

**Art. 37** – Agli allestitori del legname venduto ed agli acquirenti è fatto divieto assoluto di asportare i rimasti di cui all'art. 35 punto a)

**Art. 38** – La armatura delle piante martellate e vendute può avvenire solo su autorizzazione del Comune e nelle epoche fissate con apposito avviso al pubblico da parte dell'Amministrazione Comunale.

**Art. 39** – Il taglio delle piante di cui all'art. 35 punto c), può avvenire dopo la martellata su autorizzazione del Comune e nelle epoche fissate con apposito avviso al pubblico da parte dell'Amministrazione Comunale.

**Art. 40** – L'utilizzazione di cui all'art. 35 punto d) deve essere preceduta da regolare assegno al taglio da parte dell'Ispettorato Dipartimentale competente per territorio ed avviene mediante concessione adottata mediante deliberazione consiliare entro il mese di febbraio con la quale è fissata la quantità da assegnare ad ogni capofamiglia.

**Art. 41** – L'assegnazione della legna concessa ai sensi dell'art. 41 avverrà entro il mese di settembre, e verrà redatto regolare verbale per gli usi di legge.

**Art. 42** – Sono piccole utilizzazioni d'urgenza:

- a) quelle che necessitano al Comune per i suoi diretti bisogni;
- b) quelle richieste dai cittadini aventi diritto per straordinarie o urgenti necessità.

Queste utilizzazioni non possono eccedere il 6% della ripresa annua complessivamente per ogni anno.

### **TITOLO 3°: PASCOLATICO**

**Art. 43** – I beni del demanio comunale, gravati da uso civico di pascolo con sovrastanti immobili di ricovero e attrezzature relative comunemente denominati "Malghe" e compresi nei beni di cui all'art. 1 del presente regolamento, vengono concesse in uso precario per la monticazione nei termini fissati dal disciplinare tecnico-economico adottato ai sensi dell'art. 25 della Legge regionale n. 52/78.

**Art. 44** – Il Consiglio Comunale delibera entro il febbraio di ogni anno l’assegnazione di legna combustibile fissando il quantitativo per ogni malga. L’assegno avviene dopo aver redatto apposito verbale per gli usi di legge da parte dell’Ispettorato Forestale.

**Art. 45** – Il taglio dell’assegno combustibile avviene a cura e spese del concessionario malghese o dell’operatore turistico concessionario dei fabbricati.

**Art. 46** – E’ fatto divieto ai concessionari di asportare la legna eccedente il fabbisogno e di commercializzarla.

**Art. 47** – Il prezzo della legna da combustibile è fissato nella concessione d’uso precario.

**Art. 48** – Gli edifici produttivi e residenziali di supporto alle malghe possono essere utilizzati ai fini turistici, sia nel periodo estivo, sia nel periodo invernale, nel rispetto delle norme contenute nel presente titolo, dietro corresponsione di un canone annuo che verrà stabilito dall’Amministrazione Comunale.

**Art. 49** – Il Comune si riserva l’uso di quelle parti di fabbricati disgiunte dall’edificio utilizzato dal concessionario o comunque non aventi collegamenti diretti con esso.

**Art. 50** – Il Comune elabora un programma di utilizzo a scopo turistico-invernale ed estivo dei fabbricati di servizio alle malghe.

Di tale programma saranno messi a conoscenza tutti gli aventi diritto di Uso Civico mediante pubblico avviso.

Il Comune, in attuazione del programma, emette atti concessori per il periodo invernale ed estivo, nei quali saranno precisate le garanzie e i canoni di concessione, privilegiando gli aventi diritto di Uso Civico.

**Art. 51** – L’utilizzo dei beni del Demanio Comunale, soggetto ad uso civico di pascolo, per attività connesse allo sci da discesa e da fondo (piste ed impianti), sarà oggetto di concessione d’uso precario. La durata della concessione d’uso precario per sci da discesa e da fondo è limitata al periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno. Il Comune rinnova la concessione per non meno di 9 anni.

#### **TITOLO 4°: ERBATICO**

**Art. 52** – Gli aventi diritto di uso civico potranno esercitare il diritto di erbatico nelle zone vietate dal piano economico, al pascolo del bestiame e salvo quanto prescritto dalla vigenti disposizioni legislative in materia.

#### **TITOLO 5°: NORME FINALI**

**Art. 53** – per l’estinzione degli usi civici dei terreni soggetti agli stessi in località Valmaron e Marcesina è previsto “Referendum popolare”.

**Art. 54** – Il presente regolamento sostituisce ogni deliberazione precedente, nonché tutte le norme regolamentari in contrasto con le precedenti norme.

**Art. 55** – Per i fini e scopi di cui agli artt. 48,49,50 il Comune dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale al mutamento di destinazione dei beni soggetti ad uso civico ai sensi dell’art. 12, comma II°, della legge 16.6.27, n. 1766 approvato con R.D. 26.2.28, n. 332.